

2^a TORNATA DEL 3 GIUGNO

I deputati Sanguinetti e Brofferio propongono questo emendamento:

« Le disposizioni dell'articolo precedente non saranno applicabili a sequestri o cessioni esistenti anteriormente alla promulgazione della presente legge »

I deputati Cepolla e Cortese propongono il seguente emendamento:

« Le cessioni ed i sequestri anteriori alla presente legge di qualsiasi paga, stipendio, assegnamento o pensione di riposo spettanti agl'impiegati civili, agli ufficiali militari di terra e di mare ed agli impiegati loro assimilati, non potranno sortire effetto tranne che per gli arretrati e per quella rata sola in corso di maturazione al tempo della promulgazione della presente legge. »

CEPOLLA. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CEPOLLA. L'emendamento da noi proposto varia dall'articolo addizionale proposto dalla Commissione in queste due cose, cioè nell'aggiunta della parola *cessioni*, e nel sopprimere da questo le ultime parole: *immediatamente successive alla presente legge*. Per la prima esposi le ragioni, per l'altra io credo che le sudette parole volessero significare non solo la rata in corso al tempo della pubblicazione della legge, ma pure quelle che scadrebbero immediatamente successive a queste. Questo varrebbe ad intorbidare la nettezza del concetto della legge.

DE FILIPPO. La Commissione amerebbe che all'articolo od aggiunta invece di dire *all'osservanza*, si dicesse: *alla promulgazione della presente legge*.

FERRARIS, relatore. Mi pare che la modificazione introdotta nell'ultima parte dagli onorevoli Cepolla e Cortese corrisponde al concetto della Commissione, togliendo un dubbio che vi potrebbe essere, se cioè dovessero i sequestri ancora essere operativi per la rata in corso, ovvero estendersi anche a quella che maturebbe successivamente.

Siccome la mente della Commissione era per la sola rata in corso, la dizione proposta dall'onorevole preopinante mi pare che soddisfaccia al voto della Commissione; sotto questo punto di vista, non avrebbe la Commissione, se così assentono i miei colleghi, difficoltà di adottare la modificazione finale, di modo che la differenza tra la formola della Commissione e quella dell'emendamento consisterebbe solo nell'aggiunta delle parole *le cessioni*.

PRESIDENTE. Aderirebbe il deputato Cepolla alla proposta della Commissione?

CEPOLLA. È la Commissione che accetta la nostra modificazione.

FERRARIS, relatore. La Commissione non accetta l'aggiunta proposta dagli onorevoli Cepolla e Cortese: essa vorrebbe eliminate le parole *le cessioni*.

Nel resto siamo d'accordo.

DE FILIPPO. In maggioranza.

FERRARIS, relatore. S'intende.

PRESIDENTE. Vi sarebbe dunque l'emendamento pro-

posto dagli onorevoli Sanguinetti e Brofferio, e quello proposto dagli onorevoli Cepolla e Cortese.

Metterò ai voti prima l'emendamento proposto dagli onorevoli deputati Brofferio e Sanguinetti, e poi quello proposto dagli onorevoli deputati Cepolla e Cortese.

In seguito metterò ai voti l'articolo addizionale proposto dalla Commissione.

DELLA ROVERE, ministro della guerra. Il Ministero desidererebbe naturalmente che fosse accettato l'emendamento Cepolla. Nel caso che questo nol sia, si adatta alla proposta della Commissione, ma respinge quella dell'onorevole Brofferio.

BROFFERIO. Duolmi di questa sentenza contraria venutami dal signor ministro: nondimeno non mi perdo d'animo; tanto più che la sentenza fu pronunciata, senza motivi.

Darò dunque una brevissima risposta ai motivi ampiamente sviluppati dall'oratore della Commissione, limitandomi a favellare su due difficoltà da lui opposte, le quali, a parer mio, non reggono.

Egli disse da principio non sussistere la differenza fra la cessione ed il sequestro giudiziale; non sussistere che il sequestro giudiziale abbia maggiore autorità e dia maggiori guarentigie; perchè, diss'egli, i sequestri sono per il solito pronunciati sopra un atto che consacra un debito qualunque, e non è che un semplice mandato d'esecuzione.

Domando perdono al mio illustre collega, se io non sono del suo avviso. Ogni volta che un impiegato non vuol pagare, che cosa fa? In primo luogo porta un'eccezione giudiziale, qualunque fosse la convenzione o verbale, o per privata scrittura, o per atto pubblico. S'impugna in qualunque modo la convenzione, o nella forma, o nella sostanza; ma in sostanza si fa una lite.

Dopo un primo giudizio si va in appello, indi vastissimo il campo della discussione, indi facilità di vedere se il contratto sia onesto, sia legittimo, sia legale. E vediamo tutti i giorni tribunali annullare contratti perchè fatti in mala fede, fatti in tempo in cui vi era un limite all'interesse, o perchè si trovano tracce di usura.

Non sussiste adunque che la sentenza sia un semplice mandato di esecuzione; la sentenza vien pronunciata con cognizione di causa, dopo un litigio ampiamente discusso, ed è spesso replicata in appello.

Ci disse l'onorevole relatore che l'articolo 774 del Codice di procedura civile dichiara che si può sequestrare soltanto il terzo della paga: ora, dice, se il giudice fa questa dichiarazione, ne risulta che sussiste il diritto di sequestro in virtù della disposizione del Codice, senza del che non sussisterebbe questo diritto; ed il Codice stesso se ha potuto limitare al terzo, poteva limitare anche al quarto il diritto di sequestro, poteva aggrandire, restringere e perfino togliere questo diritto.

Ora a ciò io soggiungo che non sussiste che sia in virtù di un articolo del Codice civile che limita il se-